

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, *sotto-segretario di Stato per le finanze*.

L'onorevole Majorana, con la sua interrogazione si duole che l'Amministrazione applichi alle zolfare della Sicilia, che sono inattive, la legge del 1899 in materia di fabbricati. Evidentemente nella sua interrogazione c'è un errore materiale, poichè si tratta, invece, della legge del 1889.

Majorana. È un errore di stampa.

Mazziotti, *sotto-segretario di Stato per le finanze*.

Ora io debbo dire subito all'onorevole interrogante, che egli cade in equivoco, supponendo che l'Amministrazione applichi questa legge alle zolfare della Sicilia. L'Amministrazione, invece, applica a queste zolfare, per quanto riguarda gli sgravi competenti pel periodo della loro inattività, le antiche disposizioni che vigevano in Sicilia e che sono ancora, parzialmente, in attuazione.

Come l'onorevole Majorana conosce benissimo tutto ciò che si riferisce a terreni e fabbricati era regolato in Sicilia da un Regio Decreto dell'8 agosto 1833, il quale nell'articolo 55 ammetteva lo sgravio per le case e per gli opifici, quando essi rimanevano sfiti od inattivi per la durata di un anno.

Una successiva disposizione, cioè un Regio Decreto del 17 dicembre 1838, dichiarò oggetti fuori tariffa, cioè cespiti, il reddito dei quali non poteva essere valutato con criteri di tariffa, distinta per classi e colture, ma con criteri speciali: le saline, le sorgive, le peschiere, le tonnare e le zolfare. Ed una ministeriale del 4 aprile 1856, dichiarò poi applicabile agli oggetti fuori tariffa le norme del Decreto del 1833. Ora, secondo queste norme del Decreto del 1833 e specialmente secondo l'articolo 56 di esso, per dar luogo allo sgravio dell'imposta occorre la denuncia preventiva dello sfitto se si tratta di casa, della inattività se si tratta di opificio.

Vede dunque l'onorevole interrogante che l'Amministrazione ha giustamente applicato le antiche leggi che si riferiscono alle zolfare della Sicilia e che sono ancora in vigore.

È ben vero che le disposizioni antiche coincidono in questa parte con quelle della legge del 1889 ed è perciò che l'onorevole Majorana, ha erroneamente ritenuto che si applicasse questa legge.

Del resto, l'Amministrazione accorda per queste zolfare inattive tutte le agevolazioni che sono possibili nel senso che non richiede neanche che la denuncia della inattività sia fatta nel principio dell'anno, ma l'ammette in qualunque periodo dell'anno essa venga fatta. Ogni volta che viene dimostrato che una zolfara è rimasta inattiva, l'Amministrazione concede lo sgravio in qualunque epoca la denuncia sia fatta. Non so se l'onorevole interrogante desideri che in quanto ai casi di zolfare inattive sia provveduto all'assoluto esonero dell'imposta, perchè allora rientreremmo nell'applicazione della legge 4 luglio 1889 sulla conservazione dei catasti, per effetto della quale la esenzione totale dell'imposta si può avere soltanto quando vi sia la definitiva perdita della potenza ed attività produttiva della zolfara.

Sarò ben lieto, in ogni modo, di udire le osservazioni dell'onorevole interrogante, per prenderle in diligente esame, per quei provvedimenti di equità e di giustizia, che saranno del caso.

Presidente. L'onorevole Majorana ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta data dal sotto-segretario di Stato per le finanze alla sua interrogazione.

Majorana. È certo che io non sono incorso in equivoco, per il caso speciale che ha dato occasione alla mia interrogazione.

La risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato sarebbe, considerata per sè sola, soddisfacentissima e ne lo ringrazio.

Che cosa, infatti, io potrei mai pretendere di più, che dichiarare applicabile alle zolfare la legge dell'8 agosto 1889, ed in conseguenza sottoporle al solo tributo fondiario? Però io debbo qui, in piena Camera, denunciare (la parola è proprio questa: denunciare) all'onorevole sotto-segretario di Stato una disposizione ministeriale, datata dall'11 settembre 1901, nella quale, per un caso speciale accaduto nel Comune di Leonforte, e che ha messo a rumore tutta intera l'industria zolfifera di Sicilia (come ne fan fede la maggior parte dei giornali dell'isola) per questo caso speciale, dico, l'Amministrazione delle finanze è caduta, proprio essa, in ciò che l'egregio amico Mazziotti, imputandolo a me, ha chiamato errore. Il suo Ministero, infatti, nella citata disposizione ha usato questa precisa locuzione: « si decreta lo sgravio per l'imposta inscritta nel ruolo suppletivo, avvertendo che il Ministero ritiene applica-